



Provincia di Benevento
Settore Tecnico-Servizio Viabilità 1 e connesse In

PROVINCIA DI BENEVENTO
REGISTRO UFFICIALE

Protocollo: 0035835 USCITA

Data: 06/09/2017

Ora: 15:12

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020 - LINEA D'AZIONE RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL 13/07/2016 E AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 2 DEL 18/01/2017. PROCEDURA APERTA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA, PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO DELLA S.P. N. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S. GIORGIO LA MOLARA – SS. N°90 BIS – II LOTTO.

FAQ alla data del 06/09/2017

Richiesta chiarimenti n° 1

Nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione geologica dei lavori di:

a. Completamento e risanamento della SP n. 44 di penetrazione e collegamento S. G. Molarà – SS n. 90 bis - II lotto - Cig 7085240D00

b....omissis....

all'art. 17 del disciplinare di gara è previsto l'obbligatorietà, a pena l'ammissibilità, del sopralluogo delle aree interessate ed oggetto dell'appalto.

A tal proposito si rappresenta che tra le novità del Codice degli Appalti 50/2016 c'è il cambiamento radicale della disciplina del "sopralluogo". Infatti il vecchio Codice, la cui esecuzione e attuazione era disciplinata dal Regolamento Dpr 207/10, prevedeva l'obbligo di sopralluogo nei luoghi dell'appalto (art. 106).

Il nuovo Codice, all'art. 217 (comma 1, lettera u, punto 2) ha espressamente abrogato l'art. 106, senza sostituirlo con alcuna disposizione alternativa. Ne consegue che l'obbligo di sopralluogo è da considerarsi eliminato sia per i lavori, sia per i servizi.

In questo senso si è pronunciato di recente il Tar Catania, che ha dichiarato illegittima la richiesta in lex specialis, a pena di esclusione, che preveda il deposito del verbale di avvenuto sopralluogo in quanto "ampia eccessivamente ed in senso formalistico le cause di esclusione, senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative della stazione appaltante.

Tenuto conto di quanto sopra e dell'impossibilità in questo periodo feriale poter produrre una procura notarile e la difficoltà di definire con precisione il raggruppamento partecipante e qualora Codesto Ente, pur nella inefficacia della richiesta, ritenga comunque necessario acquisire una certificazione da parte dei partecipanti alle procedure di gara di aver visionato i luoghi oggetto di appalto, si chiede se è possibile sostituire la procura notarile con una delega da parte della mandataria a soggetto appositamente

individuato ovvero ritenere valido il sopralluogo effettuato da un mandante o un'autocertificazione di aver visionato i luoghi dell'esecuzione del servizio.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti n° 1

E' possibile svolgere il sopralluogo mediante anche delega semplice da parte di chi assume la carica di Capogruppo purchè il soggetto delegato sia mandante del R.T.P. partecipante alla procedura di gara.

Richiesta chiarimenti n° 2

In riferimento all'art. 10.2. lettera c del disciplinare di gara (Requisiti di idoneità professionale) che di seguito si riporta:

.... omissis

In particolare, ai sensi dell'articolo 31, co. 8, del Codice dei Contratti, si precisa che le singole attività progettuali specialistiche, compresa la redazione della relazione geologica, non possono essere subappaltate e pertanto il rapporto tra l'operatore economico che partecipa alla presente procedura e ciascuno dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali incaricati di svolgere ciascuna prestazione e, precisamente:

a) rapporto di lavoro subordinato (se tale soggetto è dipendente dell'operatore economico che partecipa alla presente procedura);

b) R.T.P. (se tale soggetto assume il ruolo di mandante nel R.T.P.);

c) rapporto di lavoro parasubordinato (se tale soggetto e l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intrattengono un rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa).

e successivo art. 10.3. lettera c del disciplinare di gara (Requisiti di capacità tecnica e professionale) che di seguito si riporta:

c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in misura pari alle unità stimate, in numero di 4, per lo svolgimento dell'incarico;

Si chiede di specificare, essendo le forme di rapporto lavorativo parasubordinato di collaborazione coordinata e continuativa e contratto di collaborazione coordinata e continuativa abrogati dalla Legge Fornero e dalla Job Act, se per le stesse si intenda "consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali" di cui all'ex art. 263 de DPR 207/2010

Riscontro alla richiesta di chiarimenti n° 2

Con riferimento al quesito posto da Codesta Società si specifica che costituisce figura idonea a soddisfare il requisito di cui all'art. 10.2 lettera c) ("rapporto di lavoro parasubordinato") e di cui all'art. 10.3 lettera c), ("consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali") del disciplinare di gara, quella del consulente su base annua munito di partita IVA di cui all'art. 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016.

Richiesta chiarimenti n° 3

Al modello all'allegato 8 (requisiti di carattere generale) al punto 2 si precisa quanto di seguito riportato:

- si precisa che, a pena di esclusione dalla gara, nel caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso, ciascuno del 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, redatte secondo il MODELLO, allegato 2, al disciplinare di gara, devono essere rese da entrambi i suddetti soci (Parere AVCP del 04/04/2012, n. 58 e determinazione AVCP n. 1 del 16/05/2012);

Si precisa che al disciplinare di gara non è allegato alcuno modello allegato 2, pertanto si chiede se trattati di refuso di stampa e se si intendesse allegato n. 9 o diversamente cosa debba essere precisamente prodotto.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti n° 3

Si tratta di refuso di stampa. Il riferimento si deve intendere all'allegato 9.

Richiesta chiarimenti n° 4

In riferimento all'art. 13 del disciplinare di gara (Subappalto) che di seguito si riporta:

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite dalle disposizioni contenute dagli articoli 31, co. 8 e 105 del Codice dei Contratti.

Si precisa, tuttavia, che l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

In ogni caso, il subappalto deve rispettare quanto previsto dall'articolo 105 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 6, del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve indicare la terna dei subappaltatori e deve dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. In tal caso, ciascun subappaltatore dovrà rendere e sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato n. 8.

Si precisa che all'allegato 8 vengono dichiarati i requisiti di carattere generale comprensivi dei requisiti di carattere tecnico professionale (si vedano punti 11, 12 e 13 del modello).

Pertanto si chiede se trattati di refuso di stampa e se si intendesse allegato n. 9 o diversamente cosa debba essere precisamente prodotto per la terna dei subappaltatori.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti n° 4

Ciascun subappaltatore dovrà rendere e sottoscrivere la dichiarazione secondo il modello all'allegato n. 8 unicamente con riferimento ai requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Richiesta chiarimenti n° 5

In riferimento all'art. 10.3.c del disciplinare di gara si richiede quanto di seguito:

Quanto al requisito relativo al numero medio annuo del personale impiegato, dovrà essere presentato, per ciascun anno:

a) l'organigramma integrato con la qualifica professionale e la tipologia del contratto, riferita esclusivamente al personale tecnico utilizzato;

b) per i soci attivi, l'estratto del libro dei soci;

c) per i dipendenti il libro unico del lavoro di cui al D.M. 9 luglio 2008, nonché, ove ritenute utili, le denunce o le distinte relative ai versamenti contributivi;

d) per i professionisti consulenti su base annua, iscritti ai rispettivi Albi e muniti di partita IVA, che abbiano fatturato almeno il 50% al progettista dichiarante, la copia del relativo contratto, la copia delle fatture o dei registri fiscali che riportino queste ultime;

Si chiede:

- se l'organigramma di cui al punto a) debba essere prodotto unicamente per i professionisti specificati in organigramma nella presente procedura ovvero per tutti i soggetti di cui al punto c) dell'art. 10.3;

- se con riferimento alla normativa sulla privacy in luogo di quanto richiesto al punto d) può essere prodotta opportuna autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del singolo professionista;

- se l'attestazione di copia conforme dei documenti contabili dei singoli professionisti può essere prodotta in unica copia conforme sottoscritta dal legale rappresentante della ...(omissis...) in cui si dichiara "che la suddetta documentazione è depositata presso i singoli studi contabili senza indicare per ciascuno preciso riferimento"

Riscontro alla richiesta di chiarimenti n° 5

Si precisa che nella documentazione da allegare alla domanda di partecipazione è sufficiente effettuare la autodichiarazione di tali requisiti ai sensi del D.P.R. n°445/2000. In ogni caso, l'organigramma di cui al punto a) si riferisce a tutto il personale tecnico della società così come indicato al punto c) dell'art. 10.3 del disciplinare di gara.

Richiesta di chiarimenti n° 6

Si rileva che dall'esame della documentazione tecnico-progettuale allegata agli atti di gara ed in particolare della "nota tecnica" relativa alle indagini geognostiche emerge che le misure inclinometriche effettuate in corrispondenza dei sondaggi S3 e S4 afferiscono solo alla lettura "0" del 02/03/2017.

Pertanto, al fine di pervenire alla più corretta interpretazione dei fenomeni geomorfologici in atto e alla individuazione delle soluzioni finalizzate alla loro risoluzione, ritiene opportuno acquisire i dati delle eventuali letture effettuate successivamente alla data innanzi richiamata ed in assenza provvedere ad un'ulteriore misurazione.

La prefata richiesta è estesa anche alle letture piezometriche effettuate in corrispondenza del sondaggio S1.

Riscontro alla richiesta di chiarimenti n° 6

Si rende nota mediante pubblicazione in allegato al presente documento sul sito internet www.provincia.benevento.it – Albo Pretorio on-line - Sezione bandi di gara, la relazione sul monitoraggio inclinometrico alla misura 1 del 06/07/2017.

Il R.U.P.

(ing. Zosimo Giovanni Maiolo)

Il Responsabile del Servizio Appalti

P.O. delegata

(dott. Augusto Travaglione)

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1

P.O. delegata

(ing. Salvatore Minicozzi)